



Unione dei comuni della Valtenesi

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

Deliberazione nr. **59**
Del **17/05/2010**

OGGETTO: SEDE DELLA POLIZIA LOCALE - LOCAZIONE.

Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, dello Statuto dell'Unione (La Giunta dell'Unione è composta dai Sindaci dei sei Comuni aderenti; in caso di impedimento temporaneo ogni Sindaco può delegare a far parte della Giunta dell'Unione un assessore o consigliere del proprio Comune già presente nel Consiglio dell'Unione), partecipano all'odierna seduta della Giunta dell'Unione il Consigliere Sig. Podavini Rocco, munito di delega (acquisita al protocollo in data 17 maggio 2010 al numero 1161) sottoscritta dal Sindaco del Comune di Manerba del Garda Sig. Paolo Simoni ed il Consigliere Sig. Francesco Bolpagni, munito di delega (acquisita al protocollo in data 17 maggio 2010 al numero 1163) sottoscritta dal Sindaco del Comune di Moniga del Garda Signora Lorella Lavo.

Totale Presenti 5 - Totale Assenti 1

LA GIUNTA DELL'UNIONE

richiamati:

- l'articolo 32, comma 1 (*le unioni di comuni sono enti locali...*) e comma 5 (*alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni...*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (**TUEL**) e s.m.i.;
- l'articolo 48 del TUEL;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, numero 241 e s.m.i.;
- il Codice Civile, con particolare riferimento al Libro IV;
- la legge 27 luglio 1978, numero 392 e s.m.i.;

premesso che:

- il comune di Manerba del Garda è componente fondatore dell'ente locale Unione dei Comuni della Valtenesi (articolo 32 del TUEL);
- il comune di Manerba dG ha concesso in comodato d'uso all'Unione i locali adibiti a sede della stessa e l'immobile destinato a sede del Corpo di Polizia Locale;
- nella seduta del 26 aprile scorso, l'esecutivo dell'Unione ha approvato la trasformazione del "comodato d'uso" in "contratto di locazione" per l'immobile sede della Polizia Locale con decorrenza 1° gennaio 2010;
- l'esecutivo ha fissato il canone annuo da corrispondere al comune di Manerba del Garda in euro **18.000,00 (diciottomila/00)**;

esaminato l'allegato schema contrattuale (con decorrenza 1° luglio 2010) predisposto dal Segretario dell'Unione composto da articoli 14 (facciate scritte quattro e parte della quinta), che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;

ritenuto di:

- riconoscere al comune di Manerba del Garda per l'uso della sede della Polizia Locale, concessa in comodato d'uso dall'avvio dell'Unione al 30 giugno prossimo, a titolo di rimborso forfettario delle spese (di manutenzione ordinaria e straordinaria) euro 9.000,00= (novemila/00);
- ripartire tra i comuni dell'Unione tale rimborso forfettario, nonché il canone annuo di locazione secondo le percentuali di ripartizione delle spese imputabili al servizio di Polizia Locale;

attestato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, ex articolo 49 del TUEL;

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli
DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. di approvare la locazione dei locali adibiti a sede della PL dell'Unione, locali di proprietà del comune di Manerba del Garda, con decorrenza 1° luglio 2010 al canone annuo di euro 18.000,00= (diciottomila/00),
3. di approvare e fare proprio l'allegato schema contrattuale predisposto dal Segretario dell'Unione composto da articoli 14 (facciate scritte quattro e parte della quinta), che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;
4. di riconoscere al comune di Manerba del Garda per l'uso della sede della Polizia Locale, concessa in comodato d'uso dall'avvio dell'Unione al 30 giugno prossimo, a titolo di rimborso forfettario delle spese (di manutenzione ordinaria e straordinaria) euro 9.000,00= (novemila/00);
5. di suddividere tra i comuni dell'Unione, secondo le percentuali di ripartizione delle spese imputabili al servizio di Polizia Locale, il canone di locazione previsto dal contratto di cui al punto 3 (euro 18.000,00= annui, quindi per il 2010 euro 9.000,00=) ed il rimborso forfettario di cui al punto 4.

Inoltre, l'esecutivo, valutata l'urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).